



PREVICOOPER

Fondo Pensione Complementare Nazionale a capitalizzazione dei dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa

VIA C. B. PIAZZA, 8 00161 ROMA

Associazione riconosciuta con D.M. lavoro 22/11/2000

Iscritto all'albo dei fondi pensione con il n. 102

Tel.: 06/44254842 - Fax: 06/44118106

sito internet: www.previcooper.it

E-mail: previcooper@previcooper.it

REGOLAMENTO

per il

REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

Roma, 21 dicembre 2011

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1 - Con il presente regolamento il Fondo Pensione PREVICOOPER dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 252/05, ed all'art. 13, comma 5, dello Statuto, in materia di reintegro delle somme percepite a titolo di anticipazione.

ARTICOLO 2 - REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

2.1 - E' fatta salva la facoltà dell'aderente che abbia percepito una somma a titolo di anticipazione di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro.

2.2 - Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento.

2.3. - Il reintegro può essere effettuato con modalità *una tantum*, anche mediante contribuzioni eccedenti il *plafond* annuo di deducibilità di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05, pari a 5.164,57 euro.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

3.1 - Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti *una tantum* di cui al precedente art. 2.3 dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

3.2 - Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare l'apposito modulo "*Comunicazione reintegro anticipazione*" (Allegato 1 al presente Regolamento), reperibile sul sito del Fondo Pensione PREVICOOPER - www.previcoper.it unitamente all'"*Ordine di Bonifico*" (allegato n.2), anch'esso reperibile sul sito, predisposto secondo le modalità di cui ai seguenti commi 3.3 e 3.4 da consegnare alla banca per effettuare il versamento. Una volta effettuato il pagamento copia del bonifico e il modulo devono essere spediti a Previcoper. **La spedizione a PREVICOOPER del modulo e della copia del bonifico dovrà avvenire in occasione di ogni versamento**, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato sulla propria posizione individuale.

3.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "Fondo Pensione PREVICOOPER", presso STATE STREET BANK SPA Via Ferrante Aporti 10 Milano, IBAN IT89 X 03163 01696 000009239504.

3.4 - Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto la seguente causale "REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE", seguita da codice fiscale, cognome e nome dell'aderente.

3.5 - I moduli di cui al precedente comma 2 dovranno pervenire presso il Fondo Pensione entro il giorno 16 del mese di riferimento. In caso di mancato rispetto del termine indicato, l'investimento delle somme reintegrate potrà aver luogo dal mese immediatamente successivo.

ARTICOLO 4 - IMPUTAZIONE DELLE SOMME REINTEGRATE

4.1 - Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'aderente esistente al momento della percezione dell'anticipazione, ovvero *pro quota* alle componenti "se esistenti" al momento dell'erogazione.

ARTICOLO 5 - REGIME FISCALE DELLE SOMME REINTEGRATE

5.1 - I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme sono **deducibili dal reddito** complessivo dell'iscritto ai sensi dell'art. 8, comma 4. del D. Lgs. 252/05.

5.2 - Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

5.3 - Il beneficio fiscale di cui al precedente comma, si applica a valere sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.